

EQUILIBRIO TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE PER GENITORI E PRESTATORI DI ASSISTENZA

Il 22 giugno il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (Ue) 2019/1158 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le finalità della direttiva sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregiver. L'obiettivo è conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo sia familiare.

Lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, su diversi provvedimenti in vigore in un'ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

Nel dettaglio, tra le altre, entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibili nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto. Si tratta di un diritto autonomo e distinto, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Per i lavoratori dipendenti, i mesi di congedo parentale indennizzati salgono da sei a nove, da fruire non più fino ai sei anni del figlio, ma fino ai 12.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti viene esteso il diritto all'indennità giornaliera nel caso di gravidanza a rischio anche fino a due mesi prima del parto.

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino ai 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Per saperne di più:



<https://bit.ly/DLGS-30-6-22-105>

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN E INTERNET OF THINGS: al via gli incentivi

È stato pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico il decreto che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il MISE con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. A partire dal 21 settembre 2022, le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma Transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda, è stata inoltre prevista una fase di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.



Con il Fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori a 2 milioni di euro nei settori strategici prioritari: industria e manifatturiero, sistema educativo, agroalimentare, salute, ambiente e infrastrutture, cultura e turismo, logistica e mobilità, sicurezza e tecnologie dell'informazione e aerospazio.

Decreto:



<https://bit.ly/decreto24-6-22>

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA SU TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

Un decreto del ministro dello Sviluppo economico (attuativo dell'art. 22, comma 1, del decreto Aiuti n. 50/22) ha introdotto delle maggiorazioni al credito d'imposta formazione 4.0. Un credito a favore delle imprese che promuovono corsi di formazione al loro interno, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle stesse, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal ministero dello Sviluppo economico.

Le aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 vengono aumentate:

- ▶ dal 50 al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese;
- ▶ dal 40 al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese;
- ▶ del 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le grandi imprese.

Le attività formative riguarderanno vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all'impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli Edih (European digital innovation hubs).

Molto opportunamente sono stati introdotti dei parametri che vincoleranno l'erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione delle competenze professionali 4.0, sia del loro consolidamento: questo a garanzia dell'effettivo svolgimento delle attività formative e del loro standard qualitativo.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE STARTUP INNOVATIVE CON SMART&START

Alle startup innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dalla misura Smart&Start Italia, dal 14 luglio il ministero dello Sviluppo economico ha concesso la possibilità di convertire una quota dell'importo del finanziamento in contributo a fondo perduto. Ricordiamo che la misura Smart&Start (cui Manageritalia partecipa da anni con il servizio mentoring) prevede la concessione di finanziamenti agevolati pari al 70 o all'80% delle spese ammissibili, secondo i requisiti indicati dal decreto ministeriale del 24 settembre 2014.

La richiesta deve essere presentata dopo l'erogazione a saldo e a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio da parte di investitori terzi o soci persone fisiche.

A tal fine, l'investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in



equity, essere di importo non inferiore a 80.000 euro, essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni ed essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro.

Le richieste possono essere presentate per un importo massimo pari al 50%

del totale delle agevolazioni concesse. Al soggetto gestore (Invitalia) sono concessi un massimo di 60 giorni per deliberare sulle istanze, fatte salve eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta. In tal caso, il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento dei documenti.

Infine, il contributo a fondo perduto concesso dovrà essere appostato in una riserva indisponibile, che per i primi cinque anni potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale.

Circolare Mise 253833:

 <https://bit.ly/Circ-SmartStart-modif>